



COMUNE DI SETZU

REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e definizioni

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

TITOLO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 - Notificazione

Articolo 6 - Responsabile

TITOLO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 8 - Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 9 Diritti dell'interessato

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

Articolo 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 12 - Limiti all'utilizzabilità dei dati personali

Articolo 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 14 Comunicazione

TITOLO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 15 - Tutela

TITOLO V - MODIFICHE

Articolo 16 - Modifiche regolamentari

Articolo 17 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video-sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal **Comune di Setzu**, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Questo regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza. Tale esercizio è regolato dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010. L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune, come espressamente definito dalla L.R. n. 4 del 14/04/2003 dove è previsto che, (art. 5, comma 1) "Il Comune nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorra alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza urbana" e con riferimento agli artt. 25 e 26 dove viene indicato il sistema di videosorveglianza come mezzo per favorire una politica di sicurezza urbana. L'impianto di videosorveglianza è stato opportunamente validato dalla Prefettura di Cagliari in sede di riunione tecnica di Coordinamento delle forze di Polizia con verbale n° 1/2017 del 11/01/2017.

3. Ai fini del presente regolamento s'intende chiarire i termini utilizzati al suo interno quali:

Trattamento: come l'insieme di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

Dato personale: come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza.

Titolare: come l'Ente **Comune di Setzu**, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Responsabile: come la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al medesimo trattamento dei dati personali.

Interessato: come la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.

Comunicazione: come l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare del territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Diffusione: come messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Dato anonimo: come dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco: come conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Dato sensibile: come dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Piano di sicurezza: come la programmazione strategico□territoriale delle telecamere.

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema di videosorveglianza del **Comune di Setzu** è costituito da 1 impianto che gestisce le telecamere attive 24 ore su 24, connesse con tecnologia radio in frequenza libera 5Ghz a canale cifrato.

La rete Hiperlan verrà inoltre interfacciata alla LAN comunale attraverso un Router / Firewall in grado di gestire in modo flessibile gli instradamenti e garantire la sicurezza delle connessioni e dell'interfacciamento col Comune, rete Videosorveglianza etc.

La memorizzazione e allarmistica avviene presso il Municipio e l'accesso alle registrazioni avviene previa autorizzazione e autenticazione sul sistema. La visione delle immagini può avvenire solo esclusivamente tramite accesso fisico al sistema hardware presente nel Municipio in una sala dedicata e chiusa a chiave. Le apparecchiature di registrazione sono a loro volta chiuse a chiave all'interno di un armadio metallico sito nella sala sopraccitata.

Le telecamere hanno ottica EMISFERICA, ovvero in grado di inquadrare l'intero panorama intorno alla telecamera, senza punti ciechi. L'inquadratura complessiva è suddivisibile fino a 4 inquadrature specifiche indipendenti in modo da poter visualizzare e registrare delle aree specifiche (contesti) e contemporaneamente agire per visualizzare dettagli spostandosi sull'intero arco di visibilità delle telecamere (osservazione).

Di seguito vengono illustrate le zone di installazione delle telecamere:

Denominazione telecamera	Ubicazione	Zona
SETZ-ANG-VDC01	Comune di Setzu	Piazza Angelica
SETZ-ANG-VDC02	Comune di Setzu	Parco Giochi
SETZ-TUI-VDC01	Comune di Setzu	Ingresso da Tuili
SETZ-GEN-VDC01	Comune di Setzu	Ingresso da Genuri
SETZ-ADD-VDC01	Comune di Setzu	Via Funtana Addaris
SETZ-TUR-VDC01	Comune di Setzu	Ingresso da Turri
SETZ-BAR-VDC01	Comune di Setzu	Ingresso da Baradili
SETZ-DIS-VDC01	Comune di Setzu	Ex Discarica

SETZ-GIAR-VDC01	Comune di Setzu	Incrocio strada Giara
-----------------	-----------------	-----------------------

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di video-sorveglianza, attivato nel territorio del **Comune di Setzu** e collegato alla sala di controllo ubicata all'interno del Municipio così come definita nel progetto del sistema di videosorveglianza allegato al presente regolamento.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alla L.R n. 4 del 14/04/2003, allo Statuto Comunale, ai Regolamenti Comunali vigenti nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08/04/2010. Tali finalità sono:

- a. attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b. tutela del patrimonio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

TITOLO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 - Notificazione

1. Il **Comune di Setzu** in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Articolo 6 - Responsabile

1. Compete al Sindaco designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

3. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i dipendenti del Comune medesimo. Compete al responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza.

TITOLO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetti di trattamento vengono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 5;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati nel progetto allegato al presente regolamento.

3. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 4. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili (come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia), immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque, utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto,

professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 6. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o al massimo, a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

6. Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga ai comma 3 e 4 del presente articolo, il responsabile o l'incaricato provvederà agli ingrandimenti delle immagini necessarie e non eccedenti al medesimo scopo. Alle immagini così trattate possono accedere soltanto all'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

Articolo 8 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il **Comune di Setzu** s'impegna, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, a segnalare le aree videosorvegliate con un'adeguata segnaletica.

2. Il **Comune di Setzu** si obbliga a comunicare l'avvio dell'attività di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo con congruo anticipo (10 gg), mediante affissione di manifesti informativi.

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 9 Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata;
- d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- e. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
- b. pertinenti allo scopo della raccolta.

5. I diritti di cui al comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 6 del presente regolamento.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per effetti dell'art. 7, comma 5.

2. Gli apparati digitali di videosorveglianza sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615^{ter} del Codice Penale essendo connessi a reti informatiche.

3. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

4. La sala degli apparati è chiusa a chiave e non accessibile al pubblico. Il sistema hardware di archiviazione dei filmati è protetto da password e non può essere utilizzato da personale non autorizzato.

5. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art. 7, comma 5, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì

autorizzati all'ingresso gli incaricati della ditta titolare del contratto di manutenzione e quelli della ditta titolare del contratto di pulizia dei locali. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

6. Nella sala degli apparati dove vengono archiviate delle immagini sarà tenuto, da parte dell'incaricato, un registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti delle persone autorizzate che accedono alla sala. L'incaricato alla vigilanza dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Articolo 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il **Comune di Setzu** deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali, la loro destinazione.

2. I dati personali possono essere:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo di intesa;
- c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 12 - Limiti all'utilizzabilità dei dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 14 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del **Comune di Setzu** a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

TITOLO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 15 - Tutela

1. Per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 – 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, come individuato dall'articolo 6 del presente regolamento.

3. Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, potrà individuare un suo delegato responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 – 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V - MODIFICHE

Articolo 16 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale.

2. All'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del Regolamento, all'Albo Pretorio Comunale.